

FONDAZIONE OPERE PIE AGNESI

Appendice di aggiornamento

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001

Pontedassio (IM), 10 Giugno 2024

INDICE

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato.....	P. 3
1.1. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).....	P. 3
1.2. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).....	P. 4
1.3. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).....	P. 5
1.3.1. La documentazione antimafia.....	P. 7
1.4. Ulteriori modifiche normative.....	P. 8
1.5. Elenco aggiornato dei reati presupposto.....	P. 9
2. Attività sensibili e rinnovo analisi del rischi.....	P. 10
2.1. Flussi informativi relativi ai nuovi reati.....	P. 11
3. Data dell'aggiornamento dell'appendice.....	P. 12
4. Rinnovo della procedura di whistleblowing.....	P. 12
4.1. Sui rapporti tra normativa 231 e sistema whistleblowing.....	P. 13
5. Revisione Parte speciale del modello adottato dalla Fondazione, in relazione ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	P. 14

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato

La legge n. 137/2023 ha introdotto due nuove fattispecie all'art. 24 del d.lgs n. 231/2001: l'art. 353 del c.p. rubricato "turbata libertà degli incanti" e l'art 353-bis "turbata libertà nella scelta del contraente", puniti con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione di tali delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione da duecento a seicento quote. Invariato il resto del disposto dell'articolo in questione, ovvero, l'applicabilità delle sanzioni in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della l. 898/1986 nonché l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). La legge 137/2023 ha innovato non solo la parte relativa ai delitti contro la P.A., bensì anche l'art. 25-octies.1, andando a prevedere al comma 2-bis una nuova fattispecie di reato presupposto, il 512-bis, rubricato "Trasferimento fraudolento di valori" e andando a modificare il seguente comma tre con la previsione dell'applicabilità anche a questa fattispecie delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2.

L'articolo prevede, anche per questo nuovo reato, la sanzione da 250 a 600 quote.

Si riportano di seguito le caratteristiche costitutive dei nuovi reati, oltre ad un breve commento di questi; per quanto riguarda i flussi informativi nei confronti dell'OdV, specifici dei nuovi reati presupposto, si rimanda *infra* al par. 5 sulla revisione della parte speciale dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

1.1. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la procedura nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di

pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura pluri-offensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza, specie per la parte delle licitazioni private.

Trattasi di reato a forma libera, vista anche la locuzione “altri mezzi fraudolenti”, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti all'incanto. Ha natura di reato di pericolo, inammissibile perciò il tentativo (la punibilità del pericolo costituirebbe indebita anticipazione della risposta penale), esso si realizza indipendentemente dal risultato della procedura, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Di guisa la Cassazione (24772/2022) ha sul punto precisato che le condotte antecedenti la pubblicazione non sono idonee ex se ad esporre a pericolo il bene giuridico, se non in termini potenziali.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la procedura o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

1.2. Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di

scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie ha di fatto portata residuale, come si evince dall'apertura dell'articolo. La norma punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. Anche questa fattispecie, visto il bene giuridico tutelato, ha natura di reato di pericolo, per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. Di fatto la Cassazione (17876/2022) ha precisato che la condotta deve essere perturbatrice in concreto e non semplice di *mala gestio* dell'amministrazione. Un'ulteriore pronuncia (45709/2022) ritiene poi necessaria la presenza quantomeno di un segmento seppur informale, ma che sia almeno valutativo concorrenziale.

1.3. Trasferimento fraudolento di valori (512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si segnala che, successivamente alla l. 137 del 2023, vi sia stata poi un'ulteriore novella normativa, ad opera del dl. 19/2024 (convertito con l. 56/2024 del 29 aprile), che ha inciso direttamente sull'articolo 512-bis, e quindi sui reati dell'art. 25-octies.1, il quale ha introdotto il comma qui sotto:

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la Fondazione partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. L'aggiunta normativa è importante perché permette un ulteriore aggancio della fattispecie anche

all'interno dei reati contro la Pubblica Amministrazione (appalti e concessioni), nel processo relativo ai Rapporti con le P.A., ampliando la portata dell'art. 25-octies.1 non solo ai reati contro il patrimonio ma anche a quelli relativi alla Pubblica amministrazione.

Sempre con riferimento al primo comma, con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, con clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per ragioni di politica criminale, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 (Cass. 39774/2022), non trovando però avvallo in punto di vista maggioritario, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione. Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648-bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario. Il secondo comma, diversamente dal primo comma dove si parla di misure di prevenzione patrimoniale od in materia di contrabbando o ancora in relazione a reati contro il patrimonio, la norma fa riferimento esplicitamente alle misure in materia di documentazione antimafia in materia di appalti e concessioni. Di fatto venendo a creare un connubio operativo tra la normativa anticorruzione classica (l. 190/2012 s.m.i.), il cd. Codice Antimafia (d.lgs 159/2011 s.m.i.) e il codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016 s.m.i.).

Questo secondo comma viene formulato come reato a forma libera, eventualmente progressivo, che mira a stigmatizzare tutte quelle condotte di dissimulazione della reale situazione "soggettiva" da un punto di vista antimafia dell'impresa.

Per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, la normativa vigente non prevede l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia da parte della stazione appaltante.

Tuttavia, in caso di rischio di infiltrazioni mafiose desunto da elementi concreti e univoci, la stazione appaltante può comunque richiedere la documentazione antimafia.

Oppure le stazioni appaltanti possono autonomamente decidere di richiedere la documentazione antimafia anche per appalti di importo inferiore a 150.000 euro, come misura di prevenzione aggiuntiva.

In alcuni settori considerati a maggior rischio di infiltrazioni mafiose, come l'edilizia o il movimento terra, la legislazione specifica può prevedere l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia anche per appalti di importo inferiore a 150.000 euro.

In ogni caso anche se non obbligatoria per importi inferiori a 150.000 euro, l'acquisizione della documentazione antimafia è comunque consigliata.

1.3.1. La documentazione antimafia

Visto l'inserimento del secondo comma all'art. 512-bis, nonché la sua presenza all'art. 25-octies.1 del d.lgs 231, si rende necessaria una panoramica sulla documentazione antimafia.

La documentazione antimafia è un requisito amministrativo volto a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, tutelando la trasparenza e la concorrenza negli appalti e concessioni pubbliche.

L'acquisizione della documentazione antimafia è obbligatoria per le imprese che intendono partecipare a:

- Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;
- Concessioni di beni pubblici;
- Autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati da pubbliche amministrazioni;
- Erogazioni di contributi pubblici;
- Stipula di contratti di subappalto.

I documenti sono di due tipologie:

1) **Comunicazione antimafia:** Rilasciata dalla Prefettura competente, attesta l'assenza di cause ostative all'ammissione alle procedure di procedura o all'affidamento di concessioni.

2) **Informazione antimafia:** Rilasciata dalla Prefettura competente, attesta l'assenza di informazioni interdittive antimafia nei confronti dei soggetti interessati all'appalto o alla concessione.

La documentazione antimafia può essere richiesta telematicamente tramite il portale Prefettura o presso la Prefettura territorialmente competente.

1.4. Ulteriori modifiche normative

La l. 137/2023, al comma 3, prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al medesimo art. 25octies.1, e quindi da adesso anche per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., ambo i commi, si applichino all'ente le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi (di cui al citato art. 9 comma 2, d.lgs. 231/2001).

Ulteriormente l'art. 6 c. 3 del nuovo provvedimento va ad inasprire la disciplina sanzionatoria prevista dal Codice penale in relazione ai seguenti reati ambientali già richiamati nell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- articolo 452-bis (Inquinamento ambientale), inserimento al comma 2 "Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".
- articolo 452-quater (Disastro ambientale), inserimento al comma 2, "Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

1.5. Elenco aggiornato dei reati presupposto

Con gli interventi normativi richiamati, si riepiloga di seguito il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente; in grassetto gli articoli a cui sono state inserite le nuove fattispecie:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture Art. 24 | D.Lgs.n.231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Art. 24-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti di criminalità organizzata Art. 24-ter | D.Lgs.n.231/01

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio Art. 25 | D.Lgs.n.231/01

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro l'industria ed il commercio Art. 25-bis.1 | D.Lgs.n.231/01

Reati societari Art. 25-ter | D.Lgs.n.231/01

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 25-quater | D.Lgs.n.231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies | D.Lgs.n.231/01

Abusi di mercato Art. 25-sexies | D.Lgs.n.231/01

Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 25-septies | D.Lgs.n.231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio Art. 25-octies | D.Lgs.n.231/01

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, [e trasferimento fraudolento di valori] Art. 25-octies.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies | D.Lgs.n.231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 25-decies | D.Lgs.n.231/01

Reati ambientali Art. 25-undecies | D.Lgs.n.231/01

Impiego irregolare lavoratori stranieri Art. 25-duodecies | D.Lgs.n.231/01

Razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies | D.Lgs.n.231/01

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25-quaterdecies | D.Lgs.n.231/01

Reati tributari Art.25-quinquiesdecies |D.Lgs.n.231/01

Contrabbando (diritti di confine) Art.25-sexiesdecies |D.Lgs.n.231/01

Delitti contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies |D.Lgs.n.231/01

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-duodevicies |D.Lgs.n.231/01

Delitti tentati Art. 26 | D.Lgs.n.231/01

2. ATTIVITÀ SENSIBILI E RINNOVO ANALISI DEL RISCHIO

La Fondazione, nell'ambito dei nuovi reati presupposto individuati nel paragrafo 1, ha rinnovato la propria analisi del rischio, individuando le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere compiuti i reati di cui al paragrafo 1.

Per i reati inseriti all'articolo 24 del decreto, artt. 353 e 353-bis:

a) Partecipazione a incanti (come gare ad evidenza pubblica), attività specifiche di:

- Attività di contatto con Custodi giudiziari e ausiliari del Giudice;
- Predisposizione ed invio domanda;
- Svolgimento procedura di gara;
- Esame esito gara.

La novella normativa rende altresì necessaria una riscrittura organica della parte speciale del modello della Fondazione, relativamente ai reati contro la P.A., la quale viene inserita al par. 5 di questa appendice.

Per il reato inserito all'articolo 25-octies.1, ovvero 512-bis, comma 1, trattandosi di norma sussidiaria, rispetto a fattispecie già ampiamente trattate nell'appendice di aggiornamento del 2022 della Fondazione, si riporta unicamente il consiglio di porre attenzione su tutte quelle

attività sensibili, contenute in tale appendice, al fine di rilevare l'effettivo trasferimento di disponibilità di denaro o valori e non solamente il suo carattere fittizio o di interposizione. Carattere fittizio che deve essere idoneo a eludere, fraudolentemente, le misure di prevenzione patrimoniale, come la confisca, quelle in materia di contrabbando oppure devono tendere ad agevolare i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter*. La Fondazione dovrà quindi rafforzare, su queste linee guida, i presidi già esistenti.

Per il reato inserito all'articolo 25-*octies*.1, 512-*bis*, comma 2, si rileva il seguente processo e relativa area sensibile:

b) Direzione:

- Modifiche al piano di *governance*; ad esempio: cambio della compagine sociale, della titolarità o assegnazione di cariche sociali.

La regolamentazione dell'attività, all'interno di eventuali presidi di controllo aggiuntivi, dovrebbe prevedere:

- L'effettività di poteri gestori/autorizzativi ed esecutivi da parte dei nuovi membri sociali;
- Il controllo sul *curriculum vitae* degli eventuali nuovi membri selezionati;
- Il controllo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli eventuali nuovi membri;
- Il controllo circa il corretto espletamento della procedura per la modifica della *governance*.

In tali aree dovranno essere adottate specifiche procedure volte ad evitare il compimento dei reati presupposto nell'ambito delle attività sensibili.

2.1. FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AI NUOVI REATI

Con riferimento ai nuovi reati inseriti in quelli relativi ai reati contro la P.A., artt. 353 e 353-*bis*, si rimanda *infra* al par. 5 di revisione della relativa parte speciale.

Con riferimento al nuovo reato inserito all'art. 25-*octies*.1, al comma primo dell'art. 512-*bis*, si indicano i seguenti Flussi Informativi verso l'OdV:

- l'assenza di misure di prevenzione patrimoniale (come la confisca) in capo ai soggetti che hanno capacità gestorie e di disposizione di denaro o altri beni. Flusso periodico;
- l'invio dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti da parte dei medesimi soggetti di cui sopra. Flusso periodico;

Con riferimento al nuovo comma secondo dell'art. 512-*bis*, si elencano i seguenti Flussi Informativi verso l'OdV, da prendersi in considerazione nel caso di modifiche alla *governance*:

1. L'assenza di condanne penali o procedimenti penali a carico dei potenziali nuovi membri della compagine sociale all'interno della modifica del piano di *governance*. Flusso ad evento;
2. Il controllo del *curriculum vitae* dei nuovi membri della compagine sociale. Flusso ad evento;
3. L'assenza di applicazione delle misure specifiche di cui al d.lgs 159/2011. Flusso ad evento

3. DATA DELL'AGGIORNAMENTO DELL'APPENDICE

La data alla quale il presente aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo è riferito è il 10 Giugno 2024.

4. RINNOVO PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Il D.Lgs. 231/2001 contiene, altresì, disposizioni volte alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato.

In particolare, l'articolo 6, comma 2-bis stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione debbano prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Fondazione, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva europea 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ha adottato apposito regolamento interno -in sostituzione a quanto già adottato in precedenza- volto a disciplinare la gestione delle segnalazioni cd. "Whistleblowing" ricevute attraverso apposito canale interno e le garanzie di riservatezza assicurate al segnalante.

La nuova normativa relativa alla disciplina del whistleblowing, di cui al D. Lgs. 24/2023, si applica alle seguenti categorie di soggetti:

- Soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- Soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).

Con l'obiettivo di dare attuazione a tali disposizioni, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello (attraverso l'istituzione del canale di segnalazione e l'approvazione di un regolamento dedicato) di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante e il connesso diritto alla riservatezza di quest'ultimo, nonché l'introduzione di specifiche previsioni all'interno del sistema disciplinare volte a sanzionare eventuali atti di ritorsione e atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante.

Si rimanda, per ulteriori specifiche in merito al canale adottato e alle modalità di gestione delle segnalazioni, al regolamento adottato dalla Fondazione.

4.1. SUI RAPPORTI TRA NORMATIVA 231 E SISTEMA WHISTLEBLOWING

Si è detto sopra che tra gli obblighi previsti dalla normativa whistleblowing vi sia quello di istituire canali di segnalazione interna all'azienda. Visto che la Fondazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lg. n. 231/2001, alla stregua della

medesima normativa sarà sempre il Modello a dover implementare la nuova disciplina di *whistleblowing*. Con la Legge n. 179 del 2017 il *whistleblowing* è entrato nella disciplina del D. lgs. 231/01. Tale provvedimento ha introdotto all'art. 6 il comma 2-bis, che prevede un ulteriore requisito di idoneità del Modello organizzativo. La norma indica che il Modello debba mettere a disposizione dei dipendenti all'interno dell'azienda canali per effettuare segnalazioni circa condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e «fondate su elementi di fatto precisi e concordanti», ovvero di violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso. Perciò, l'assenza di un efficace sistema di segnalazione all'interno dell'organizzazione priva il Modello organizzativo di idoneità preventiva. Il recepimento della Direttiva 2019/1937, avvenuto con d.lgs 24/23 ha comportato diverse modifiche alla vigente normativa e l'implementazione di un sistema di segnalazione nel settore privato non è più legata, come visto, solo al modello 231. È fondamentale, quindi, che le due discipline siano gestite in stretto coordinamento tra loro, ottimizzando sia gli aspetti teorici che quelli più strettamente pratici nella gestione dei canali di segnalazione. In primis, per gli enti che già hanno un Modello 231. Lo stretto coordinamento tra le due discipline, nel silenzio normativo, può essere fatto anche dall'OdV, al quale compete, ove nominato, la sorveglianza e la vigilanza sul Modello, ma ben può essere possibile anche l'attribuzione a questo soggetto di gestore della segnalazione (come emerso nella prassi ha fatto notare ANAC nel suo rapporto annuale sullo stato di adozione del *whistleblowing*). La Fondazione, nel caso specifico, ha optato per la differenziazione tra i due soggetti, ovvero OdV e Gestore della segnalazione.

5. REVISIONE PARTE SPECIALE DEL MODELLO ADOTTATO DALL'ENTE, IN RELAZIONE AI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La parte speciale del modello originariamente adottato viene aggiornata e revisionata con la presente appendice di aggiornamento, limitatamente alla Sezione I della prima versione del Modello.

La presente Parte Speciale si riferisce alle seguenti tipologie di Reati Presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Decreto 231);

- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, Decreto 231);
- reati di corruzione tra privati (art. 25-*ter*, Decreto 231).

Per l'indicazione delle singole fattispecie richiamate all'interno degli articoli sopra esposti, si rinvia all'apposita scheda presente nella matrice dei rischi.

1. Le Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica con le Pubbliche Amministrazioni, destinati a conseguire appalti, concessioni o erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti.

1.1. Le Attività Strumentali

Sono altresì state individuate le seguenti Attività Strumentali, in quanto, pur non essendo direttamente a rischio di Reato, risultano strumentali e funzionali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo (sia nell'ambito dei rapporti con la P.A. sia in ambito privato):

- a)** gestione di omaggi/ spese di rappresentanza/trasferte/spese di *marketing*;
- b)** selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi e instaurazione di rapporti con partner commerciali e gestione del successivo rapporto;
- c)** transazioni finanziarie (incassi, pagamenti, gestione cassa contante);
- d)** selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale;
- e)** gestione delle informazioni privilegiate.

2. Standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

- **Gestione dei procedimenti ad evidenza pubblica con le Pubbliche Amministrazioni destinati a conseguire appalti, concessioni o erogazioni, contributi, sovvenzioni e**

finanziamenti

Lo svolgimento dell'attività richiede:

- A. Per la gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione di un finanziamento;
 - la definizione delle modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
 - la formalizzazione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
 - il controllo e l'approvazione, da parte di soggetti diversi da coloro che l'hanno predisposta, della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
 - l'individuazione dell'unità deputata a intrattenere rapporti con la controparte (ad es. in merito alla richiesta di chiarimenti alla controparte);
 - la formalizzazione delle modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
 - l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere.

3. Standard di controllo specifici relativi alle Attività Strumentali

a) Gestione di omaggi/spese di rappresentanza/trasferte/spese di *marketing*

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'esistenza di un *budget* per le spese relative a omaggi/spese di rappresentanza/*marketing* che sia approvato e monitorato nel tempo e di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito nel budget;
- l'*iter* autorizzativo delle suddette spese e la segregazione dei soggetti deputati all'autorizzazione e al controllo di tali spese;

- la definizione dei livelli autorizzativi per la gestione degli *extra budget*;
- nell’ambito della gestione delle spese di rappresentanza (cosiddette spese di attenzione verso terzi)¹:
 - a) la definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;
 - b) la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e l’identificazione di specifici livelli autorizzativi per l’effettuazione delle stesse;
 - c) gli obblighi e le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
 - d) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni;
- nell’ambito della gestione degli *omaggi e altre utilità*: per gli omaggi/utilità offerti/effettuati:
 - a) la definizione delle tipologie e delle finalità degli omaggi/utilità consentiti;
 - b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi/utilità offerti e dei relativi destinatari;
 - a) il divieto di effettuare omaggi di valore superiore a euro 150
 - b) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all’erogazione di omaggi o di altre utilità e a eventuali deroghe riguardanti soglie di valore.
- per gli omaggi/utilità ricevuti:
 - a) la definizione dei limiti degli omaggi/utilità accettabili;
 - b) l’istituzione di un registro per l’annotazione degli omaggi e delle utilità ricevute (accettate o meno) che abbiano un valore superiore a Euro 200,00 e contenente l’indicazione della Fondazione/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/utilità;
- nell’ambito della gestione delle *iniziative no profit/sponsorizzazioni*:
 - a) la richiesta e la valutazione preliminare delle sponsorizzazioni con riguardo, tra le altre, alle motivazioni sottostanti la richiesta ed i benefit per la Fondazione;
 - b) le modalità e i criteri per erogare una iniziativa no profit gravata o meno da oneri per il beneficiario;
 - c) l’esecuzione di una *due diligence* sugli enti candidati e l’obbligo di dichiarare l’esistenza di conflitti d’interesse (es. enti no profit le cui cariche sociali siano ricoperte da dipendenti delle Strutture oppure loro parenti o affini);
 - d) la rendicontazione dei dati di consuntivo delle iniziative no profit;
 - e) in caso di iniziative no profit gravate da oneri per il beneficiario, le modalità e i criteri per la verifica e il monitoraggio del corretto utilizzo delle stesse da parte del beneficiario;

- nell’ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti ed eventuali cariche sociali:
 - a) la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
 - b) i criteri e le modalità per l’autorizzazione della trasferta;
 - c) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa e con obbligo di produzione dei relativi documenti giustificativi;
 - d) le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.

b) Selezione dei fornitori per l’acquisto di beni e servizi e instaurazione di rapporti con partner commerciali e gestione del successivo rapporto

La Fondazione garantisce l’adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell’ambito della selezione dei fornitori di beni e servizi preveda:

- la definizione dei criteri per la verifica preventiva dei requisiti/accreditamento/qualifica, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove applicabile), di onorabilità e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- le modalità ed i criteri per l’attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell’accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto;
- le modalità di aggiornamento dell’accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- un albo fornitori, con specificazione delle modalità relative alla richiesta di ammissione, alla valutazione della richiesta e alla qualificazione dei fornitori;
- modalità di aggiornamento dell’albo fornitori: devono essere formalmente definiti idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta verifica e valutazione dei fornitori/imprese aderenti (ad esempio sospensione e revoca dei fornitori);

- specifiche clausole (cosiddette “**Clausole 231**”) all’interno dei contratti con i terzi – anche in caso di rinnovi contrattuali – con cui questi ultimi (i) si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001; (ii) dichiarino di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice etico e nel Modello adottati dalla Fondazione; (iii) dichiarino di non aver riportato condanne (ancorché non definitive) ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto; (iv) si impegnino a comunicare prontamente alla Fondazione ogni possibile coinvolgimento in procedimenti che abbiano ad oggetto Reati Presupposto; (v) accettino che, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti che precedono, ovvero in caso di coinvolgimento del Fornitore/Consulente in un procedimento per un Reato Presupposto, la Fondazione abbia facoltà di risolvere il rapporto;
- periodica rotazione dei fornitori.

La Fondazione, inoltre, garantisce l’adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell’ambito della selezione del Partner e della negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti prevedano:

- definizione delle casistiche in cui sia necessario procedere alla *due diligence*/verifica preventiva sulla terza parte;
- previsioni di specifiche clausole contrattuali finalizzate all’osservanza di protocolli di controllo e principi etici nella gestione delle attività da parte del terzo;
- l’approvazione dell’iniziativa di *partnership* da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- l’approvazione di eventuali modifiche al contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la possibilità di svolgere attività di verifica sulle attività svolte da parte del terzo.

La regolamentazione dell’attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l’attività in oggetto;
- la precisa individuazione dei soggetti responsabili: di valutare le richieste di

approvvigionamento, di verificare che le richieste arrivino da soggetti autorizzati e in conformità alle regole interne adottate dalla Fondazione in relazione al processo di approvvigionamento e di autorizzare la conclusione dell'accordo;

- l'adozione di un apposito sistema informativo per la gestione del ciclo passivo;
- che le fasi dell'attività di approvvigionamento siano formalizzate e coinvolgano vari livelli gerarchici;
- che l'eventuale scostamento dalla procedura formalizzata per l'attività di approvvigionamento e selezione di Fornitori sia ristretto a una casistica limitata e chiaramente individuata, sia adeguatamente motivato e documentato e sia sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi da vari livelli gerarchici;
- la definizione delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura, previa definizione di adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento;
- idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per il monitoraggio (ad esempio, numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicatrice, importo e funzione richiedente un affidamento diretto a un fornitore, ecc.)
- che la registrazione delle fatture per il relativo pagamento avvenga solo a seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche previste dalla procedura formalizzata;
- che in caso di anomalie emerse durante le verifiche relative alle fatture, il relativo pagamento venga bloccato.

c) Transazioni finanziarie (incassi, pagamenti, gestione cassa contante)

La regolamentazione dell'attività prevede:

- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al precedente punto;

- la verifica che i destinatari dei pagamenti corrispondano ai soggetti indicati all'uopo nel relativo ordine/contratto;
- il controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nell'ordine/contratto con l'effettivo valore del servizio (controllo di conformità);
- il controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento (controllo di congruità);
- con riferimento alle operazioni da effettuare tramite piccola cassa:
 - a) le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo);
 - b) le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa;
- con riferimento ai conti correnti bancari:
 - a) le modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie;
 - b) le persone autorizzate ad operare sui conti correnti;
 - c) il divieto di cedere le proprie credenziali o di utilizzare credenziali altrui per le operazioni di *home banking* sui conti correnti;
 - d) le riconciliazioni periodiche dei conti corrente.

e) Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale

La regolamentazione dell'attività prevede:

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno di ciascuna area aziendale;
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) e in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:
 - a) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, etc);
 - b) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 - c) la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;

- d) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- e) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- f) il rispetto del criterio della separazione funzionale per le attività di selezione delle candidature;
- g) la descrizione dei contenuti e delle modalità di gestione dell'archivio della documentazione relativa ai vari passaggi del processo di assunzione;
- h) l'autorizzazione all'assunzione da parte di più livelli gerarchici;
 - la verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato, a titolo esemplificativo, quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) abbia svolto incarichi presso P.A. e, in caso affermativo, se nel quadro di tali rapporti il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Fondazione;
 - la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero, per il rilascio del nulla osta all'assunzione, per la richiesta e rilascio del visto di ingresso, per le comunicazioni in caso di assunzione, per la richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza, per l'assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante;
 - un processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance, che siano ragionevoli, realistici e non eccessivamente sfidanti, e degli incentivi, da corrispondere in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi e della retribuzione annua lorda del dipendente;
 - le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti;
 - la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle *performance* rendicontate;
 - il divieto di assumere persone residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o persone collegate al terrorismo riportate nelle c.d. "Liste Nominative" (c.d. anche "Black list"), pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. FATF-GAFI, ONU, UE, OFAC).

4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riferimento alla presente Parte Speciale, come anticipato *supra* al par. 1, ogni funzione coinvolta deve comunicare, per quanto di competenza, le seguenti informazioni, oltre a tutte le ulteriori informazioni necessarie che la Fondazione provvederà a concordare con l'OdV, alla luce delle attività a rischio svolte ed individuate nel presente modello (quanto indicato *infra* non deve quindi ritenersi esaustivo bensì solamente esemplificativo). Tutti gli ulteriori flussi dovranno essere definiti dall'Ente, anche in collaborazione con l'OdV, al fine di coprire tutte le attività e i processi a rischio mappati nel modello.

a) Descrizione dei Rapporti intrattenuti con la P.A. *Flusso con periodicità trimestrale.*

b) Informazioni concernenti:

- le verifiche e le ispezioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità di Vigilanza);
- transazioni con enti pubblici;
- richieste, segnalazioni e/o anomalie emerse in fase di esecuzione di un contratto stipulato con un ente pubblico.

Flusso ad evento.

c) Fornire l'elenco relativo alle procure conferite a esponenti aziendali, Dipendenti e/o Consulenti o Partner della Fondazione per intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (o modifiche alle stesse). *Flusso con periodicità trimestrale.*

d) Fornire l'elenco dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione e/o nuovi accordi transattivi da questa conclusi. *Flusso con periodicità trimestrale.*

e) Fornire l'elenco della gare/incanti, nonché copia della domanda di partecipazione a cui la Fondazione intende partecipare. *Flusso ad evento*

f) Fornire l'elenco della documentazione antimafia che la Fondazione ha richiesto per partecipare alle procedure di appalto o concessione, all'interno dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs 159/2011 (Vedi 512-bis comma 2). *Flusso ad evento.*

